

---

**COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE**  
*Provincia di Imperia*

---

**REGOLAMENTO**  
per l'applicazione del  
**CANONE**  
per l'OCCUPAZIONE  
di SPAZI ed AREE  
**PUBBLICHE**

## **Art. 1**

### ***Ambito e finalità del Regolamento***

Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa per tipologie di occupazione, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni, le sanzioni, la disciplina transitoria.

## **Art. 2**

### ***Oggetto del canone***

Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, tende solari poste a copertura dei medesimi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo.

(1)

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

***Sono escluse dal canone le occupazioni realizzate su suolo appartenente al demanio statale, di cui agli articoli 822 e seguenti del c.c., anche nel caso in cui su di esse sia costituita la servitù di pubblico passaggio.***

***Sono escluse dal canone, altresì, le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio; su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario.***

Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- (1) Commi 3 e 4 abrogati che così recitavano: *“Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche in caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.*

*Sono inoltre soggette al canone, le occupazioni realizzate su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato*

## **Art. 3**

### ***Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni***

Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, comportino o

meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni inferiori all'anno sono computate per anno intero;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 2, anche se temporanea e che comporti o meno la costruzione di manufatti, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio Tributi, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali.

#### **Art. 4** ***Occupazioni occasionali***

La domanda di concessione non occorre per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione per quelle di seguito indicate:

- a) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- c) commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a sessanta minuti e distanza tra un sito e l'altro di almeno 500 metri;
- d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- e) occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperture;
- f) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi;
- g) occupazioni per operazioni di trasloco non superiori alle 6 ore;
- h) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

#### **Art. 5** ***Occupazioni abusive***

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggano oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione o dalla decadenza o dalla sospensione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto dalla Polizia Municipale, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

*Alle occupazioni abusive è applicata un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, maggiorata della sanzione amministrativa pari all'ammontare della somma dovuta e ferma restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 20 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285.*

*Copia del verbale inerente a occupazioni abusive deve essere inviato al funzionario responsabile di cui all'art. 28 del presente regolamento per gli adempimenti relativi alla riscossione di quanto dovuto.*

*Le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile sono considerate permanenti, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.*

## **Art. 6** **Occupazioni d'urgenza**

Per far fronte a situazioni di emergenza o di pericolo, l'occupazione temporanea può essere effettuata dall'interessato prima di aver ottenuto il formale provvedimento di concessione.

In tale caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione a sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Ufficio Tributi, anche via fax.

L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

Per quanto si riferisce alle misure adottate per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

L'abuso è sanzionato ai sensi di legge.

## **Art. 7** **Domanda di occupazione**

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio Tributi domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune (in carta legale) e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
- d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- h) la dichiarazione del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nelle leggi in vigore, nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

La domanda deve essere corredata dei documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'art. 4 L. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 8**

### ***Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione***

Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio Tributi per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni per le occupazioni permanenti e di trenta giorni per quelle temporanee, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è quello risultante dal timbro e data, apposto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 7 del presente regolamento, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente al Comando Polizia Municipale per il nullaosta relativamente alla viabilità e agli uffici competenti dell'amministrazione, ove per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

L'atto di concessione deve essere rilasciato in carta legale e deve contenere gli elementi previsti al precedente art. 7, le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, l'obbligo di corrispondere il canone, l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

## **Art. 9**

### ***Obblighi del concessionario***

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese al concessionario;

- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione. In caso di smarrimento o distruzione degli atti relativi alla concessione, l'interessato deve darne tempestiva e immediata comunicazione all'Ufficio Tributi, che provvederà a rilasciare un duplicato. La mancata presentazione dei suddetti atti sarà sanzionata ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 285/92;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) ripristinare il suolo oggetto della concessione a proprie spese, qualora dall'occupazione derivino danni al medesimo;
- e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- f) versamento del canone alle scadenze previste;
- g) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

#### **Art. 10**

##### ***Decadenza ed estinzione della concessione***

Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato o parziale versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'articolo di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) le violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione.

Il canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non verrà restituito.

Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

#### **Art. 11**

##### ***Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione***

L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto in anticipo, senza alcuna corresponsione d'interessi o quant'altro, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui hanno luogo le medesime.

Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale (se richiesto). Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

#### **Art. 12**

##### ***Rinnovo della concessione***

I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo e gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta e gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il procedimento attivato con la richiesta di rinnovo o di proroga segue lo stesso iter previsto dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

### **Art. 13**

#### ***Anagrafe delle concessioni***

L'Ufficio Tributi provvede a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

### **Art. 14**

#### ***Subentro della concessione***

L'atto di concessione all'occupazione permanente o temporanea ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, rivolgendo all'Amministrazione apposita domanda di cui all'art. 7. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione.

### **Art. 15**

#### ***Commercio su aree pubbliche***

Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune, secondo il vigente regolamento comunale in materia, e la stessa vale anche come richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

### **Art. 16**

#### ***Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade in tre categorie, la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 70%;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione, al sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti

moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito ALLEGATO "A" al presente regolamento.

L'importo dei canoni fino a £ 500 è arrotondato alle £. 1.000 inferiori, oltre £. 500 alle £. 1.000 superiori.

#### **Art. 17**

##### ***Classificazione delle strade***

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. tre categorie, secondo l'elenco ALLEGATO "B" al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenza commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata.

La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 35% rispetto alla 1<sup>a</sup>.

La tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 70% rispetto alla 1<sup>a</sup>.

#### **Art. 18**

##### ***Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione***

Il coefficiente di valutazione economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa fissata all'art. 19 del presente regolamento.

Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di cui all'art. 20 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,1 e superiore a 2,0.

#### **Art. 19**

##### ***Determinazione della misura di tariffa di base***

###### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di:

I° CATEGORIA                      £. 34.000=

II° CATEGORIA                      £. 22.100=

III° CATEGORIA                     £. 10.200=

###### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura tariffaria a giorno per metro quadrato o lineare è di:

I° CATEGORIA                      £. 2.000=

II° CATEGORIA                      £. 1.300=

III° CATEGORIA                     £. 600=

Le tariffe di cui ai precedenti commi saranno rivalutabili in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.



## Art. 20

### *Tabella dei coefficienti di valutazione economica per tipologia di occupazione*

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCCUP. PERMAN.	COEFFICIENTI OCCUP. TEMPOR.
Spazi soprastanti e sottostanti	0,2	0,2
Distributori di carburanti	1,2	==
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	==	0,2
Dehors e esposizione merce all'esterno di attività commerciali	1,0	0,8
Attività esercitate nei mercati da venditori ambulanti e produttori agricoli	==	0,8
Impalcature, ponteggi, e cantieri per l'attività edilizia	1,0	0,3
Traslochi ed interventi edilizi urgenti con autoscale	==	0,8
Occupazione del suolo in occasione di fiere e festeggiamenti	==	1,5

## Art. 21

### *Modalità di applicazione del canone*

Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, non soggetto ad alcun frazionamento.

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue: la tariffa base prevista all'art. 19, comma 1, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione di cui alla tabella dell'art. 20. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o lineari.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista all'art. 19, comma 2, la quale va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 20. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o lineari e per i giorni di occupazione.

Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di tariffa unitaria di cui all'Allegato "A" è determinata ad ore effettive di occupazione.

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

Non sono computabili i sostegni al suolo dei cartelloni o altri mezzi pubblicitari.

Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, purchè prive di messaggi pubblicitari.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di

attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tali le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a £. 1.500 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di £. 1.000.000=. Successivamente sarà determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lett. F del D.Lgs. 446/97.

Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per il mercato settimanale, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di concessione. Al medesimo atto di concessione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

## **Art. 22**

### ***Soggetto passivo***

Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, anche abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 c.c.

## **Art. 23**

### ***Agevolazioni***

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive la tariffa è ridotta del 80%.

Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con dehors aventi una superficie superiore a 15 metri quadrati, la tariffa è ridotta del 40%.

*Per le occupazioni temporanee, anche discontinue, superiori a sessanta giorni, la tariffa è ridotta del 50%.”;*

## **Art. 24**

### ***Esenzioni***

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22/12/1986, N. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- d) le tabelle indicative delle stazioni ferroviarie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (taxi, autonoleggio);
- g) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri;
- h) le tende solari, gli ombrelloni e simili;
- i) i passi e gli accessi carrabili di ogni tipo, fermo restando gli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 30/4/1992, n. 285;
- j) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della medesima;
- l) le occupazioni di aree cimiteriali;
- m) le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazioni realizzate con i contenitori per la raccolta dei rifiuti installati dagli appaltatori del servizio medesimo;
- o) le occupazioni realizzate con griglie e simili.

## **Art. 25**

### ***Versamento del canone***

Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.

Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il *30 aprile* di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Il versamento del canone va effettuato al Comune di San Bartolomeo al Mare – Servizio Tesoreria – mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di San Bartolomeo al Mare – C.O.S.A.P., con arrotondamento a £. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a £. 500 o per eccesso se è superiore a £. 500.

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione o alla data stabilita nello stesso provvedimento, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal presente articolo.

(1)

Per importi superiori a £. 500.000=, il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 4 del presente articolo, in quattro rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di *aprile, giugno, settembre e novembre*, semprechè la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza.

Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi le lire 2.000=.

(1) Comma 6 abrogato che così recitava: *“Per le aziende di erogazione di pubblici servizi i vari canoni sia per le occupazioni temporanee che per quelle permanenti potranno, a richiesta, essere versati in un'unica soluzione entro il 10 dicembre di ciascun anno.”*

## **Art. 26**

### ***Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi***

L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, e in caso di parziale o omesso versamento, provvede alla notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nell'atto di concessione.

Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio Tributi dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo.

La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 446/97, mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/4/1910, n. 639.

Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma precedente.

Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Su tale somma al richiedente spettano gli interessi calcolati al tasso legale, per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

## **Art. 27**

### ***Sanzioni***

Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa del **30%** del canone stesso.

Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento protratto per oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.

La sanzione stabilita nel comma 1 è ridotta del **venti** per cento nel caso di versamento del canone e delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

La sanzione amministrativa di cui ai commi precedenti è ridotta ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procederà al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.

Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni **del 50%** e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/92. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale e per ogni semestre compiuto.

**Art. 28**  
***Funzionario Responsabile***

Il funzionario preposto all'Ufficio Tributi provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi e ne dispone la notifica.

E' in facoltà del funzionario responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

**Art. 29**  
***Disposizioni finali e transitorie***

Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'Ufficio Tributi, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P. i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto la loro abolizione, continua ad essere effettuata anche dopo il primo gennaio 1999.

**Art. 30**  
***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

\*\*\*\*\*

## ALLEGATO "A"

### **TARIFFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>1^ CAT.</i>	<i>2^ CAT.</i>	<i>3^ CAT.</i>
TARIFFA BASE	2.000	1.300	600
Dehors ed esposizione merce all'esterno di attività comm.li	1.600	1.040	480
Banchi di vendita e simili nelle aree mercatali	1.600	1.040	480
Spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico	400	260	120
Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	400	260	120
Manifestazioni politiche, culturali o sportive	400	260	120
Esercizio dell'attività edilizia	600	390	180
Fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	3.000	1.950	900
Traslochi ed interventi edilizi urgenti con autoscale	1.600	1.040	480

### **TARIFFE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI**

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>1^ CAT.</i>	<i>2^ CAT.</i>	<i>3^ CAT.</i>
TARIFFA BASE	34.000	22.100	10.200
Dehors ed esposizione merce all'esterno di attività comm.li	34.000	22.100	10.200
Spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico	6.800	4.420	2.040
Esercizio dell'attività edilizia	34.000	22.100	10.200
Distributori di carburante	40.800	26.520	12.240

## ALLEGATO “B”

### **CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE**

La ripartizione delle strade ed aree pubbliche agli effetti dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) è stata effettuata in base ai criteri di cui all'art. 17 del Regolamento C.O.S.A.P., individuando tre categorie così distinte:

**1^ CATEGORIA:** Zona Lungomare delle Nazioni e Vie ad essa conducenti dalla S.S. n. 1 (Aurelia), comprese le aree prospicienti quest'ultima lato mare o monte;

**2^ CATEGORIA:** Zona delimitata tra la S.S. n. 1 (Aurelia), non compresa, e la fascia di rispetto dell'Autostrada dei Fiori (lato mare);

**3^ CATEGORIA:** Zona delimitata dalla fascia di rispetto dell'Autostrada dei Fiori (lato monte) sino ai limiti del territorio comunale, ivi comprese borgate e frazioni collocate in tale porzione di territorio.

## INDICE

<b>ART. 1</b> .....	<b>2</b>
Ambito e finalità del Regolamento.....	2
<b>ART. 2</b> .....	<b>2</b>
Oggetto del canone.....	2
<b>ART. 3</b> .....	<b>2</b>
Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni.....	2
<b>ART. 4</b> .....	<b>3</b>
Occupazioni occasionali.....	3
<b>ART. 5</b> .....	<b>3</b>
Occupazioni abusive.....	3
<b>ART. 6</b> .....	<b>4</b>
Occupazioni d’urgenza.....	4
<b>ART. 7</b> .....	<b>4</b>
Domanda di occupazione.....	4
<b>ART. 8</b> .....	<b>5</b>
Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di concessione.....	5
<b>ART. 9</b> .....	<b>5</b>
Obblighi del concessionario.....	5



<b>ART. 10.....</b>	<b>6</b>
Decadenza ed estinzione della concessione.....	6
<b>ART. 11.....</b>	<b>6</b>
Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione.....	6
<b>ART. 12.....</b>	<b>6</b>
Rinnovo della concessione.....	6
<b>ART. 13.....</b>	<b>7</b>
Anagrafe delle concessioni.....	7
<b>ART. 14.....</b>	<b>7</b>
Subentro della concessione.....	7
<b>ART. 15.....</b>	<b>7</b>
Commercio su aree pubbliche.....	7
<b>ART. 16.....</b>	<b>7</b>
Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	7
<b>ART. 17.....</b>	<b>8</b>
Classificazione delle strade.....	8
<b>ART. 18.....</b>	<b>8</b>
Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione.....	8
<b>ART. 19.....</b>	<b>8</b>
Determinazione della misura di tariffa di base.....	8
<b>ART. 20.....</b>	<b>9</b>
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per tipologia di occupazione.....	9
<b>ART. 21.....</b>	<b>9</b>
Modalità di applicazione del canone.....	9
<b>ART. 22.....</b>	<b>10</b>
Soggetto passivo.....	10

<b>ART. 23.....</b>	<b>10</b>
Agevolazioni.....	10
<b>ART. 24.....</b>	<b>10</b>
Esenzioni.....	10
<b>ART. 25.....</b>	<b>11</b>
Versamento del canone.....	11
<b>ART. 26.....</b>	<b>12</b>
Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi.....	12
<b>ART. 27.....</b>	<b>12</b>
Sanzioni.....	12
<b>ART. 28.....</b>	<b>13</b>
Funzionario Responsabile.....	13
<b>ART. 29.....</b>	<b>13</b>
Disposizioni finali e transitorie.....	13
<b>ART. 30.....</b>	<b>13</b>
Entrata in vigore.....	13
<b>ALLEGATO “A” .....</b>	<b>14</b>
TARIFFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	14
TARIFFE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	14
<b>ALLEGATO “B” .....</b>	<b>15</b>
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE.....	15